

CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI. TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 23 luglio 2018

Con la Circolare n. 16/E del 23 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, alla luce dei principi affermati dalle pronunce giurisprudenziali, è stato esaminato il trattamento del credito IVA e delle ritenute nel concordato preventivo, il trattamento del credito IVA nelle procedure di esdebitazione e, infine, i rapporti tra concordato preventivo e reati per omesso versamento.

Inoltre, il documento di prassi ripercorre le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017, applicabile a tutti i procedimenti avviati dal 1° gennaio 2017 e ai procedimenti la cui proposta, al 1° gennaio 2017, non sia ancora stata votata o sottoscritta per adesione.

CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NONCHÉ PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE – ULTERIORI CHIARIMENTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 luglio 2018

Con la Circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in relazione alla possibilità di cessione del credito d'imposta derivante dalla detrazione riconosciuta per l'effettuazione di interventi di efficienza energetica e di interventi aventi ad oggetto l'adozione di misure antisismiche.

In particolare, è stato chiarito che, nel caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete.

Se invece, il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l'opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest'ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l'opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. Infine, viene precisato che, nel caso in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione di lavori funzionalmente collegati all'intervento complessivo agevolabile che, in sé considerati, non danno diritto alle detrazioni cedibili, è possibile effettuare la cessione del credito anche a favore di questi ultimi, sempreché questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola.

QUESTIONI FISCALI DI INTERESSE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, EMERSE NELL'AMBITO DEL TAVOLO TECNICO TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE ED IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018

Con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su alcune problematiche fiscali riguardanti le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

In particolare, viene affrontato il tema del regime agevolativo previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, il quale prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

Vengono affrontate, altresì, alcune questioni concernenti l'applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive, del beneficio fiscale relativo all'esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate sono, tuttavia, precedute da una ricognizione delle previsioni agevolative concernenti il regime tributario delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Per un maggior approfondimento sul tema, si rimanda alla nostra nota informativa n. 236 del 5 settembre 2018.

ALiquota IVA APPLICABILE ALLA CESSIONE DI ALIMENTI PER CANI E GATTI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2018, n. 60/E

Con la Risoluzione n. 60/E del 7 agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'aliquota IVA da applicare alle cessioni di alimenti per cani e gatti.

In specie, trattasi di prodotti che integrano l'alimentazione per garantire una dieta completa all'animale e sono classificati dalla normativa europea come "mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, alla cessione di tali prodotti deve applicarsi l'aliquota IVA ordinaria.

L'Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli, acquisita la valutazione tecnica dei Laboratori Chimici, ha ritenuto, infatti, di classificare gli alimenti in esame nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale "Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali", alla voce 2309: "Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali" ed in particolare alla sottovoce 230910 quali "Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto".

Tale classificazione non consente l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata, ai sensi del punto n. 91 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle "preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali", poiché i prodotti consistenti in "alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto" sono espressamente esclusi dall'aliquota IVA ridotta al 10 per cento.



SUPER E IPER AMMORTAMENTO - ULTERIORI CHIARIMENTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI IN MAGAZZINI AUTOPORTANTI

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 62/E del 9 agosto 2018

Con la Risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul trattamento delle discipline agevolative del "super ammortamento" e "iper ammortamento" con riferimento, in particolare, ai c.d. "magazzini autoportanti".

Nello specifico, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sui criteri da utilizzare per la corretta distinzione, nell'ambito di tali investimenti, della componente immobiliare, in quanto tale suscettibile di attribuzione di rendita, rispetto alla componente mobiliare (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), in quanto tale non rilevante ai fini dell'attribuzione della rendita catastale.

Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che non rientrano tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto "fabbricati e costruzioni", evidenziando che tali investimenti rappresentano elementi di più ampie e articolate unità immobiliari realizzate per le esigenze di attività produttive e/o commerciali in genere i quali, per caratteristiche intrinseche, risultano censibili in catasto nelle categorie del Gruppo D (immobili a destinazione speciale).



DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO (MODELLO F24), CONTENENTI COMPENSAZIONI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO - MODIFICA, PER L'ANNO 2018, DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018, sono stati individuati i criteri di rischio per selezionare, in via automatizzata, i modelli F24 da sottoporre alla verifica delle strutture territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, definendo la procedura per sospenderne l'esecuzione, ai fini del controllo dell'utilizzo del credito.

Come noto, infatti, il comma 49-ter dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'art. 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento, di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.

Se all'esito del controllo automatizzato, il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero sono decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.